

STATUTO
ASSOCIAZIONE MATAN ENTE DEL TERZO SETTORE

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 ("Codice del Terzo Settore", di seguito, per brevità, "CTS") e del Codice civile, una Associazione senza scopo di lucro denominata "**MATAN**", d'ora innanzi "Associazione", che assumerà la denominazione "**MATAN Ente del Terzo Settore**", in forma abbreviata "**MATAN ETS**", a seguito ed in costanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del CTS (in breve, RUNTS).

Art. 2 - SEDE - DURATA - ADESIONE

L'Associazione ha sede legale in **Manziana**. La variazione della sede legale all'interno del territorio comunale non determina variazione statutaria. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, ulteriori sedi o uffici, comunque denominati.

L'Associazione ha durata **illimitata**.

Art. 3 - FINALITÀ - ATTIVITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro e, nel pieno rispetto della dignità dei propri Soci, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di assenza di ogni forma di discriminazione, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito specificate, in forma di azione volontaria, o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi.

Più specificatamente, l'Associazione intende contribuire al progresso civile del territorio in cui interviene, con particolare riferimento a quello della Provincia di Roma, e quindi al suo benessere, sostenendo la **coesione sociale**, ovvero la costruzione ed il potenziamento di relazioni interpersonali solide ed il rafforzamento del senso di appartenenza del singolo alla comunità in cui vive,

coinvolgendo e rivolgendosi soprattutto alle **nuove generazioni**, facendosi portavoce delle loro istanze e proposte migliorative.

Per tali finalità, l'Associazione realizzerà e/o sosterrà progetti, programmi, attività, iniziative, etc., rivolte:

- alla promozione della partecipazione alla vita sociale, in particolare dei giovani, per il miglioramento della qualità della vita della collettività;
- alla diffusione di buone pratiche di cittadinanza attiva, di tutela della democrazia, di inclusione sociale, di supporto reciproco, di contrasto alle disparità, alle disuguaglianze e ad ogni forma di discriminazione, di tutela e di salvaguardia dell'ambiente e delle tradizioni locali;
- alla realizzazione e/o al consolidamento di occasioni di partecipazione e di incontro (formative, artistiche, culturali, ludiche, sportive, enogastronomiche, etc.), che possano creare legami tra le persone e diffondere il sistema valoriale dell'Associazione, innescando virtuosi meccanismi di replicazione, anche autonomi.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, le seguenti **attività di interesse generale** di cui al primo comma dell'art. 5 del CTS:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [**lett. i)**];
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [**lett. d)**];
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali [**lett. e)**];
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio [**lett. f)**];
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse socio-culturale [**lett. k)**];
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche [**lett. t)**];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali [**lett. w)**].

A titolo meramente esemplificativo, per il conseguimento degli scopi associativi e nell'ambito delle predette attività di interesse generale, l'Associazione potrà:

- organizzare mostre, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, laboratori, concerti, spettacoli, eventi artistici generici, tornei sportivi, gite, viaggi, etc.;
- realizzare iniziative per l'eco-sostenibilità, la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturalistico e ambientale;
- gestire spazi organizzati per la promozione di occasioni di incontro, condivisione e di confronto;
- collaborare con altre organizzazioni ed enti, anche pubblici.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione potrà svolgere, secondo i criteri e nei limiti previsti dal CTS (art. 6) e dai relativi decreti attuativi, **attività diverse** da quelle di interesse generale previamente individuate.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, inoltre, l'Associazione potrà svolgere attività di **raccolta fondi**, ai sensi e nel rispetto dell'art. 7 del CTS.

Art. 4 – SOCI (anche "ASSOCIATI")

L'adesione alla Associazione ha carattere **libero e volontario**. Al suo interno, tutti i Soci hanno **uguali diritti**, primo tra tutti quello di voto, e **uguali doveri**.

Il numero degli Associati è illimitato.

Possono diventare Soci dell'Associazione le persone fisiche, senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico, nonché quelle giuridiche, per il tramite di un loro delegato, che non siano soggette a limitazioni legali o statutarie e che condividano i principi fondamentali e le finalità dell'Associazione e che intendano impegnarsi per realizzarle.

Al solo fine di una classificazione interna, i Soci si dividono in:

- **ordinari**. Sono ordinari i Soci che aderiscono all'Associazione impegnandosi a versare la quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo ed eventuali quote addizionali necessarie allo svolgimento di specifiche attività;
- **operativi**. Il Socio operativo è componente effettivo del corpo organizzativo dell'Associazione. Oltre alle quote dovute quale Socio ordinario, garantisce con continuità una partecipazione attiva alla realizzazione delle attività e degli eventi associativi;

- **onorari.** La qualifica di Socio onorario è attribuita dall'Assemblea dei Soci a quanti si siano particolarmente distinti nell'ambito della vita associativa.

I Soci, tutti, hanno **diritto** di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla elaborazione ed alla approvazione del programma delle attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute in nome e per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, partecipare e votare, ivi comprese le Assemblee attinenti allo Statuto ed ai Regolamenti;
- prendere visione dei documenti e consultare i libri associativi.

I Soci hanno l'**obbligo** di:

- rispettare il presente Statuto, la normativa applicabile, gli eventuali Regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolgere la propria attività senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare le quote associative secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- assolvere agli impegni eventualmente assunti nei confronti dell'Associazione;
- condividere le finalità dell'Associazione e collaborare per il loro raggiungimento;
- contribuire al buon nome ed al prestigio dell'Associazione;
- mantenere riservatezza su fatti e documenti inerenti alle attività associative, tenere un comportamento leale ed onesto e non operare in conflitto di interessi con l'Associazione.

Art. 5 – ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Per essere ammesso come Socio è necessario presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri **non discriminatori**, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata, a cura del

Consiglio Direttivo, nel libro degli Associati, previo versamento della prevista quota associativa.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, il proponente può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione utile.

La qualifica di Associato non è trasmissibile e le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Lo status di Socio ha carattere **permanente** e può venire meno per:

- scioglimento dell'Associazione;
- dimissioni volontarie, da presentare al Consiglio Direttivo con modalità che ne assicurino la ricezione. Le dimissioni hanno effetto immediato;
- decesso della persona fisica, o cessazione dell'attività in caso di persona giuridica;
- decadenza per morosità nel pagamento della quota associativa. La decadenza è automatica, ove il Socio moroso non rispetti il termine perentorio assegnato dal Consiglio Direttivo con apposita comunicazione scritta;
- esclusione per gravi motivi, deliberata dal Consiglio Direttivo. L'associato escluso, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, può ricorrere alla prima Assemblea utile, affinché i Soci si esprimano, in modo inappellabile, sulla eventuale riammissione. Fino all'Assemblea, i diritti del Socio interessato sono sospesi.

In ogni caso di perdita della qualifica di Socio rimane dovuta la quota associativa relativa all'anno in cui si perfeziona la cessazione del rapporto associativo.

Art. 6 – PATRIMONIO ed ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, comunque denominate e specificatamente destinate ad incremento del patrimonio, è utilizzato **per lo svolgimento delle attività**

statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previamente descritte.

E' **vietata** la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad Associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri membri degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra l'Associazione e qualsiasi altro soggetto.

L'Associazione persegue la sua autonoma attività mediante l'autosostentamento, sotto forma di quote di iscrizione e di quote annuali.

L'Associazione finanzia la sua attività anche mediante:

- quote associative straordinarie;
- apporti e elargizioni, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie;
- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività associativa;
- eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- ogni altra entrata conseguita.

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'**Assemblea dei Soci** (in breve, "Assemblea");
- il **Consiglio Direttivo**;
- il **Presidente**;
- il **Segretario**;
- il **Tesoriere**;
- l'**Organo di controllo** e il **Revisore legale dei conti**, ove volontariamente nominati, o al ricorrere dei requisiti previsti dal CTS per la loro nomina.

Art. 8 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'**organo sovrano** dell'Associazione.

Essa è costituita da tutti i Soci aderenti all'Associazione.

Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli

Associati e che siano in regola con il versamento delle quote associative. Ciascun Associato ha diritto ad un voto.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta; ogni Associato può rappresentare sino ad un massimo di due Soci. L'Assemblea è organizzata e si svolge in modo collegiale nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o di suo temporaneo impedimento, dal Vice Presidente. Le delibere dell'Assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali, redatti dal Segretario e firmati da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario medesimo.

L'Assemblea è convocata mediante l'invio a tutti i Soci, da parte del Presidente, di una comunicazione scritta, anche in forma elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui avrà luogo l'Assemblea in prima ed in seconda convocazione ed il suo ordine del giorno, con un preavviso di almeno sette giorni. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e di quello sociale, ove predisposto. E' altresì convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto degli Associati.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che sia consentito a chi presiede l'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e sia ad essi consentito di discutere e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di partecipare alla votazione e di scambiare e visionare eventuali documenti, sempre in tempo reale.

Art. 9 – COMPETENZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, in seduta **ordinaria**, ha le seguenti, inderogabili, competenze:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;

- nomina l'Organo di Controllo e di Revisione legale dei conti, se obbligatori in base alla normativa applicabile, o su delibera dell'Assemblea medesima, potendoli revocare solo per giusta causa;
- approva il bilancio d'esercizio e quello sociale, ove redatto;
- approva eventuali Regolamenti, la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione. In particolare, approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto, dall'atto costitutivo e dalla normativa applicabile.

Le riunioni dell'Assemblea in seduta ordinaria sono valide: - in prima convocazione, quando sia presente, di persona o per delega, almeno la maggioranza dei Soci; - in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti e rappresentati.

Le delibere sono assunte, in ogni caso, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti, personalmente o su delega.

L'Assemblea, in seduta **straordinaria**:

- delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione.

Per la validità delle decisioni dell'Assemblea convocata per deliberare in merito alla modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, alla trasformazione, fusione e scissione, occorre:

- in prima convocazione, la presenza, personale o per delega, di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti/rappresentati;
- in seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima, la presenza, personale o per delega, di almeno un terzo dei Soci aventi il diritto di voto ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti/rappresentati.

Per la validità delle decisioni dell'Assemblea convocata per deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto.

280 SF HT 30 MM 30 30 30

Si applica l'articolo 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica; i Consiglieri sono rieleggibili.

In caso di cessazione di un Consigliere prima della scadenza del mandato, l'Assemblea provvederà alla sua sostituzione.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per normativa applicabile, o per Statuto, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- 13

- eleggere tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- deliberare su ogni materia che non sia di competenza dell'Assemblea;
- tenere i libri dell'Associazione ai sensi della normativa applicabile e del presente Statuto.

Art. 12 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- almeno una volta ogni tre mesi;
- su convocazione del Presidente;
- su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri o dell'Organo di controllo, se presente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente, assistito dal Segretario.

Le sedute sono convocate di regola con un preavviso di sette giorni, ridotto a tre in caso di urgenza, mediante l'invio a tutti i Consiglieri da parte del Presidente, di una comunicazione scritta, anche in forma elettronica, in cui si indicano luogo, giorno ed ora in cui avrà luogo il Consiglio Direttivo ed il suo ordine del giorno. In mancanza di una regolare convocazione, il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i membri dell'Organo di controllo, ove nominato.

Le riunioni possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, nel rispetto delle medesime condizioni individuate nell'articolo in relazione alle riunioni dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 13 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la **rappresentanza legale** dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio e a lui spetta l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e ne cura il


































































- 






- vigila sul rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5 , 6 , 7 e 8 del CTS;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto ai sensi della normativa applicabile, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti previsti dalla normativa applicabile, o per volontà dell'Assemblea, l'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti.

Art. 17 – ESERCIZI e BILANCI

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata **annuale**, i quali iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio consuntivo, redatto e depositato secondo la normativa applicabile. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio ed è depositato presso il RUNTS.

Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi della normativa applicabile, o volontariamente, per ogni esercizio è predisposto altresì il bilancio sociale.

Art. 18 –LIBRI e REGISTRI

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il Registro dei Volontari non occasionali.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi. Al fine di esercitare tale diritto, ciascun Associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di venti giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, l'Associazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e **gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

E' istituito il Registro dei volontari nel quale vengono iscritti i volontari non occasionali di cui si avvale l'Associazione.

Art. 20 – ESTINZIONE e DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

L'Associazione si estingue qualora:

- gli scopi siano divenuti impossibili da raggiungersi, o di scarsa utilità;
- il patrimonio sia divenuto insufficiente ai fini del perseguimento dei suoi scopi;
- sia venuta meno, non temporaneamente, la pluralità degli Associati;
- l'Assemblea abbia adottato una apposita delibera in tal senso; ovvero
- al ricorrere delle altre cause di estinzione previste dalla normativa applicabile.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio residuo, ultimata la fase liquidatoria, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla normativa applicabile, **ad altri Enti del Terzo Settore**, possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea ed in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applica quanto previsto dal CTS e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

372
3
20/2/2024
20002

